

Il sottoscritto Avv. Cristiano Dolce attesta ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale che la presente copia informatica per immagine è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta. Palermo, 28.01.2021  
Avv. Cristiano Dolce

**CRISTIANO DOLCE**  
**AVVOCATO**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

Via G. La Farina n. 3 – Tel. Fax 091.307727 - 90141 – Palermo  
E.MAIL: [STUDIOLEGALEDOLCE@GMAIL.COM](mailto:STUDIOLEGALEDOLCE@GMAIL.COM)  
PEC: [CRISTIANO.DOLCE@LEGALMAIL.IT](mailto:CRISTIANO.DOLCE@LEGALMAIL.IT)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA**

**- PALERMO -**

**RICORSO**

Nell'interesse: della **Polisportiva ACESE A.S.D.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* il presidente dott. Corrado Labisi, corrente in Acireale (CT) Corso Umberto n. 58, codice fiscale 02894790878, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dolce (pec. [cristiano.dolce@legalmail.it](mailto:cristiano.dolce@legalmail.it) - C.F. DLC CST 67D08 G273Z), giusta procura speciale per notaio Carlo Di Antonio del 22.12.2020 rep. 10837, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del nominato difensore, sito a Palermo, in questa via G. La Farina n. 3.

Contro: la **ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO – DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLE SPETTACOLO**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato siti a Palermo nella via Valerio Villareale n. 6.

Nonché nei confronti: della **Elephant Catania**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede sita a Valverde (Catania), nella via Seminara n. 49 (indirizzo pec: [elephants@gxpec.it](mailto:elephants@gxpec.it)), della **ASD Onda Sport**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

corrente in Messina (98143) nella via Garibaldi n. 16, della *soc. Jomar Club CT*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Catania (95125) nella via A. Gioeni n. 11.

***Per l'annullamento***

previa sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento di cui al D.D.G. nr. 2712 del 17.11.2020 adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con il quale l'amministrazione decreta:

*“articolo 1: è approvato, in proporzione alla quota del piano di riparto del 2019 di cui al D.D.G. n. 3401 del 16.12.2019, il Piano di riparto per la stagione 2019/2020 relativo ai Contributi concessi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche dilettanti partecipanti ai campionati nazionali di serie “A” e serie “B” nella misura riportata nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.*

*Articolo 2: è approvato, in proporzione alla quota del piano di riparto del 2019 di cui al D.D.G. del 16.12.2019, il Piano di riparto per la stagione 2019/2020 relativo ai Contributi concessi alle società sportive per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 incluse le misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuovere l'autonomia e favo-*

*rirne le relazioni sociali, nella misura riportata nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto”.*

*Articolo 4: al fine del pagamento dei suddetti contributi, a cui si provvederà con mandato diretto, i beneficiari inclusi nel Piano di riparto di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, possono avanzare istanza di contributo inviando a questo Dipartimento, esclusivamente a mezzo pec e firmata digitalmente, la Domanda di contributo (all.4), unitamente alla documentazione comprovante le attività svolte, corredate dalla dimostrazione corresponsione dei pagamenti (tracciabilità bancaria) e dei giustificativi di spesa, dalla data di pubblicazione nella, dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto all'indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, fermo restando la possibilità di rendicontare tali spese entro il 30.06.2021”.* (cfr. all. nr. 1).

Nonché, ad ogni ulteriore provvedimento non conosciuto e comunque adottato dall'amministrazione sia comunque connesso o collegato al provvedimento qui impugnato.

Si espone

### ***IN FATTO***

L'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 17.05.1984 prevede che “*per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semi-*

*professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie “A”, è autorizzata, per l’anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania. Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive. Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall’art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8”.*

Con D.D.G. 2593/2019 del 07.10.2019 (cfr. all. to n. 2) il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo presso l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo approvava la disciplina per le richieste e l’erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B per la stagione sportiva 2018/2019, ex legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21, modalità meglio indicate nell’allegato allo stesso decreto.

Detto allegato va ad individuare in maniera dettagliata la documentazione da dover inviare, con l’indicazione delle attestazioni, provenienti dal Comitato Regionale della competente federazione sportiva, relative al parere favorevole alla fruizione del contributo, l’affiliazione della società per la sta-

gione sportiva 2018/2019, l'ultimazione del campionato stesso con l'indicazione del risultato conseguito con particolare riferimento all'eventuale promozione ottenuta o scudetto. Ulteriore dichiarazione attestante l'esatta indicazione del campionato e l'eventuale fase nazionale cui la società sportiva ha partecipato con allegato il calendario vistato dalla federazione competente, nonché, tra l'altro, il numero delle trasferte ed il chilometraggio per il trasferimento dal comune sede del richiedente a quello in cui si sono svolte le attività e ritorno, ed anche l'elenco degli atleti che hanno partecipato al campionato debitamente vistato dalla competente federazione.

Sempre il menzionato allegato va ad individuare i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione per la formulazione del piano di riparto tenendo conto della rilevanza del campionato di appartenenza, del numero delle trasferte effettuate ed il chilometraggio complessivo percorso durante il trasferimento dal comune di sede del richiedente a quello in cui si sono svolte le attività, nonché il numero degli atleti impegnati.

Per l'anno sportivo 2019 la ricorrente in data 30.10.2019 formalizzava richiesta di contributo, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 17.05.1984, avendo partecipato al campionato Pallanuoto nazionale serie B maschile (cfr. all. to n. 3).

Il Servizio 5 del Dipartimento del Turismo dello sport e dello Spettacolo

lo, con nota del 28.11.2019 prot. nr. 38177 (cfr. all. to nr. 4), trasmetteva l'elenco delle istanze provvisorie CONI e CIP ammesse e non ammesse al finanziamento e riferita alla stagione sportiva 2018/2019. La ricorrente veniva indicata come non ammessa con la motivazione "*punteggio insufficiente*". Di tale guisa la predetta associazione sportiva non veniva ammessa al finanziamento per l'anno 2019.

Oggi, per effetto del provvedimento impugnato che dispone per l'appunto l'erogazione in favore dei soli beneficiari per l'anno 2019 mediante mandato diretto e solo a seguito di apposita istanza (da parte dei soli beneficiari), accade che alla ricorrente, per il solo fatto di non aver ottenuto il beneficio del contributo per l'anno 2019, *ipso facto* è precluso l'accesso al finanziamento e ancor di più non è neppure possibile formalizzare istanza per richiederlo.

Il provvedimento oggi impugnato è illegittimo e se ne chiede dunque la caducazione per le seguenti motivazioni

### ***IN DIRITTO***

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLI 21 LEGGE REGIONALE NR. 31 DEL 17.05.1984 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 12.08.2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12.05.2020. VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 3 E 97 COST.**

**ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Dalla lettura del provvedimento di cui alla D.D.G. n. 2712 del 17.11.2020 qui impugnato emerge in modo marcato che l'amministrazione regionale ha fatto decisamente mal governo di quelle che sono le finalità e gli obiettivi prefissati dall'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1984 andando a dare, nel concreto, un'applicazione della disciplina a causa dell'emergenza COVID che porta ad evidenti disparità di trattamento.

Va detto in premessa che l'articolo 31 della legge regionale 21 va a prevedere l'erogazione di contributi nei confronti delle società sportive che abbiano operato nel settore sportivo agonistico andando a prevedere, come ovvio che sia, che nell'erogazione dei contributi debbano essere premiate "*prioritariamente*" le società che abbiano ben figurato conseguendo le eventuali promozioni nelle serie superiori. La *ratio*, quindi, è decisamente quella di andare a premiare le società che hanno svolto le attività agonistiche e che siano (al contempo e prioritariamente) meritevoli, avuto riguardo, anche, ai risultati ottenuti ed ai maggiori oneri sostenuti derivanti dalla modificazione della legislazione nazionale in materia sportiva.

La modifica del menzionato articolo 21 della legge regionale n. 31, avve-

nuta con l'articolo 44 della legge regionale n. 21/14, si muove in questa direzione andando ad estendere la platea delle società sportive sia che abbiano svolto attività sportiva nella serie A che nella serie B. Proprio con la finalità di andare ad allargare maggiormente il numero delle associazioni sportive che possono accedere al beneficio prescritto dal menzionato articolo 21. Il legislatore regionale, quindi, si è mosso per erogare i contributi ad un numero maggiore di soggetti operanti nel settore.

Oggi l'amministrazione con il provvedimento impugnato si muove in senso diametralmente opposto andando a dare attuazione alle disposizioni normative della fattispecie fortemente penalizzati ed a maglie troppo strette con una platea di soggetti beneficiaria ingiustamente circoscritta che costituisce un palese violazione di legge.

Nelle premesse del decreto qui impugnato l'amministrazione richiama quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/20. La menzionata disposizione regionale, la cui rubrica dell'articolo è *"iniziative in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport"*, prevede per l'appunto al comma 4 che *"i contributi di cui ai commi 1,2, e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019"*.

Ecco che allora l'amministrazione, proprio in applicazione di quanto enun-



ciato dalla disposizione regionale adottata in occasione della pandemia, si è determinata ad erogare i finanziamenti di cui all'articolo 21 della legge 31 integralmente (e soprattutto esclusivamente) in proporzione alle quote del piano di riparto per l'anno 2019. Con la conseguenza che le somme sono state erogate, per l'anno 2020, soltanto (e ribadiamo esclusivamente) a tutti i soggetti che avevano ricevuto i finanziamenti nell'anno precedente, escludendo *de plano* tutti i soggetti che pur non avendo ottenuto finanziamenti nell'anno 2019, poiché esclusi in quanto non entrati in graduatoria, avevano tuttavia i requisiti per ottenerli in relazione all'attività sportiva svolta nell'anno 2020. In assenza di un nuovo bando poi, venivano altresì esclusi tutti i soggetti che avendo titolo ad ottenere il contributo per la nuova stagione (2019-2020) non avevano presentato l'istanza nell'anno precedente.

Quest'applicazione della disposizione è errata ed illegittima per la semplice considerazione che la norma di cui all'articolo 3 comma 4 della legge regionale n. 09/20 deve essere letta unitamente al primo comma dello stesso articolo che recita, per l'appunto, che *“per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semi professionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federa-*

*zioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019 e/2020, **anche** nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza COVID-19".*

Ma all'evidente violazione di legge si accosta anche un altrettanto evidente irragionevolezza nell'agire dell'amministrazione; al di là del mero sindacato sul singolo provvedimento riteniamo che il Decidente debba valutare la situazione nella sua ampia portata che conduce, per l'appunto, ad un'irragionevole effetto di penalizzare chi, malgrado l'interruzione dei campionati o la sospensione delle attività sportive sia riuscito comunque a svolgere, se pur in forma ridotta, parte del campionato. Irragionevolezza che trasmoda in disparità di trattamento perché favorisce chi è rimasto totalmente inerte nell'anno 2020, ma avendo ottenuto il beneficio nell'anno l'ottiene anche nel 2020, ha discapito di chi è rimasto escluso nel 2019 ma ha svolto attività nell'anno 2020. Se l'amministrazione ha il doveroso limite, nel proprio agire, di contemperare gli interessi contrapposti tra gli aventi diritto così facendo è venuta meno al compimento di questa attività imponendo un sacrificio alla ricorrente eccessivo.

Così facendo l'azione dell'amministrazione è assolutamente inefficace rispetto al fine che la stessa si deve prefiggere e per come voluto dalla norma mancando di appropriatezza e duttilità, requisiti che se correttamente attuati devono garantire il raggiungimento del fine pur nel rispetto dell'eguaglianza

sostanziale.

Nell'erogare i fondi per l'anno 2020, tenendo conto solo delle erogazioni effettuate per l'anno 2019, si ha una non corretta lettura della norma la cui finalità è per l'appunto quella di consentire che le erogazioni dei contributi debbano avvenire **“anche”** nell'ipotesi in cui il calendario sia stato sospeso o via sia stata una anticipata conclusione del campionato. L'utilizzo della congiunzione *“anche”* non rende il sistema di cui al successivo comma 4 (*“... erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019”*) unico ed esclusivo, poiché se vi sono società sportive non ammesse per l'anno 2019 che hanno svolto attività sportiva (anche in parte) nell'anno 2020 e, pur avendo subito la sospensione del calendario o l'anticipata conclusione del calendario, hanno titolo al contributo, in virtù di quanto prescritto dall'articolo 21 della legge regionale 31/84. Diversamente, con il sistema introdotto dall'amministrazione, le associazioni che comunque hanno svolto attività sportiva ne verrebbero oggi ingiustamente escluse proprio per effetto del nuovo sistema di erogazioni dei contributi adottato dall'amministrazione con il D.D.G. 2712.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/20 non può in alcun modo essere letto avulso dal contesto di tutto l'articolo di legge e ancor di più senza collocarlo nell'alveo dell'articolo 21 della legge regionale 31/84. Si potrà convenire sul fatto che la scrittura del menzionato articolo 1 non è certa-

mente felice ma non si può certamente non tenere conto del fatto che il primo comma dell'articolo 3 prevede che per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984 n. 31 non prevede affatto che il contributo debba essere erogato a pioggia indiscriminatamente a tutti coloro che hanno ricevuto il contributo per l'anno precedente (2019): la norma al primo comma prevede che per l'esercizio 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione per la stagione 2019/2020. Questi sono i soggetti che possono ottenere i contributi: le società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione per la stagione 2019/2020. La norma poi aggiunge che a questi soggetti le erogazioni dei contributi possono aver luogo anche se il campionato è sospeso o si è anticipatamente concluso.

A questo si aggiunge, e si deve precisare che si aggiunge in forma alternativa proprio perché qui risiede l'errore dell'amministrazione, che i predetti

soggetti godono del contributo **anche** se la stagione è stata sospesa o si è conclusa anticipatamente.

Ma questo non vuole affatto significare che l'erogazione debba avvenire a pioggia nei confronti di tutti i soggetti che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente. La norma non dispone questo. Opinando diversamente si arriverebbe all'effetto assurdo (messo in atto oggi dall'amministrazione) che le associazioni sportive che malgrado il COVID abbiano svolto parte dell'attività sportiva, sostenendo quindi attività agonistica e dispendio di risorse finanziarie, vengano penalizzate rispetto alle associazioni che nell'anno del COVID siano rimaste non operative senza svolgere alcuna attività sportiva.

E l'errore dell'amministrazione sta proprio nell'individuazione dei soggetti aventi diritto che non sono SOLO quelli che hanno ottenuto il contributo nell'anno precedente, bensì, come sopra chiarito, le società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione per la stagione 2019/2020.

Anche perché così facendo si ha un marcato contrasto con il principio di uguaglianza perché si trattano in modo uguale situazioni diverse; mentre l'applicazione di siffatto principio, com'è noto deve portare ad una regolamen-

tazione in maniera diversa situazioni diverse.

**2.) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA E CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E BUONA FEDE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

L'ulteriore profili di illegittimità del provvedimento emerge dalla lettura dell'articolo 4 del D.D.G. n. 2712 nella parte in cui va a prevedere che la richiesta di contributo esclusivamente dai beneficiari inclusi nel Piano di riparto di cui agli articoli 1 e 2 del predetto decreto.

Nella sostanza è preclusa alla ricorrente (così come a tutte le società sportive), per il solo fatto di non essere stata ammessa nell'anno 2019, la possibilità di chiedere il contributo con una interdizione a monte della possibilità di accedere al chiesto beneficio del contributo; così come anche a tutte le società sportive che pur non avendo avuto titolo per accedere al contributo nella stagione 2018/2019 l'hanno maturato nella stagione 2000.

Nulla di più illegittimo.

Anche perché l'esclusione per l'anno precedente, per quel che può valere in questa sede, è avvenuta utilizzando dei criteri in maniera decisamente errati e fuori da ogni logica.

Se si pensa, per esempio, che per alcune attività agonistiche sportive vi sono discipline che hanno una sola categoria e quindi vengono considerate sempre e comunque di serie A (l'hockey indoor, il beach soccer, il beach handball, il badminton, la vela per classe, la canoa polo, il twirling, il flag, l'hockey su prato, gli scacchi) ecco che la disparità di trattamento appare abnorme e mai la ricorrente potrà accedere al finanziamento. Con questi soggetti la ricorrente – che milita in serie B – non potrà mai competere essendovi uno scarto di ben 15 punti (30 assegnati a chi compete in serie A mentre 15 punti a chi compete in serie B) che sarà incolmabile per effetto della irragionevole e illegittima applicazione della norma da parte dell'amministrazione.

Se l'obiettivo della legge è quello di favorire le società di vertice che si sono distinte in ambito sportivo, distinzione che emerge dal numero di atleti impegnati, trasferte svolte e risorse impegnate, non si comprende per quale ragione la ricorrente, che è società di vertice, non riesce ad accedere al contributo sol perché non riesce a percorrere un numero di chilometri adeguato. Certamente vi è qualcosa nel sistema che non funziona dal momento che molteplici sono gli atleti impegnati, innumerevoli sono le trasferte, e ottimi sono i risultati sportivi ottenuti.

Il regolamento, che consente all'amministrazione di attribuire il punteggio, porta a delle evidenti anomalie se la *ratio* della norma, come già scritto,

è per l'appunto quella di favorire e sostenere le società sportive di vertice, attribuendo maggiori risorse a quelle società che bene figurano nei propri ambiti agonistici, nella sua concreta applicazione (in conseguenza dei provvedimenti assunti dall'amministrazione) detta finalità viene del tutto vanificata.

Valga un esempio evidente che costituisce la conferma dell'affermazione che precede e la cartina di torna sole dell'illegittimità nell'operato dell'amministrazione: l'Orizzonte Catania, che nella stagione sportiva 2018/2019 ha partecipato al campionato A1 Femminile ed è la società che ha vinto più scudetti (si veda: <https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-femminile/2018-2019/regular-season.html>) in tutte le discipline, ha vinto varie coppe campioni, e annovera tra i propri atleti e tecnici che hanno vinto olimpiadi e campionati del mondo, si trova a ricevere meno risorse della Torre del Grifo; società sportiva che, invece, ha perso tutte le partite con numerosi gol di scarto di scarto, non ha speso un euro per la squadra non avendo atleti stranieri e non pagando i giocatori ed è stata financo retrocessa ( sul punto si veda: <https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-femminile/2018-2019/regular-season.html>), si coglie con mano che vi è qualcosa che non funziona nelle determinazioni dell'amministrazione.



Per effetto del regolamento adottato dall'amministrazione e del provvedimento qui impugnato si ha come evidente l'effetto prodotto di premiare (mediante l'elargizione di contributi) soggetti che nell'ultima stagione hanno ottenuto pessimi risultati sportivi a discapito di chi invece, ha ottenuto i migliori risultati nell'ambito di operatività; soggetto quest'ultimo "premiato" solo dall'ottenimento dei risultati sportivi ma non anche dalla ricezione del dovuto riconoscimento economico voluto dalla legge.

Peraltro, la contraddittorietà è ancora più evidente se si pensi che l'amministrazione prescrive, con il regolamento approvato con D.D.G. 2593/2019 del 07.10.2019, la formazione di una graduatoria sulla base di alcuni parametri imposti dallo stesso regolamento (chilometri percorsi, la rilevanza del campionato di appartenenza A – A/2 – B – B/2, il numero di atleti impegnati fino a 6 atleti – da 7 a 12 atleti – da 13 a massimo 18), con una maggiorazione del 50% in caso di scudetto e del 25% in caso di promozione nella categoria superiore.

A fronte quindi di una procedura che viene avviata sulla base di una domanda della parte, redatta secondo le prescrizioni che la stessa amministrazione si è munita, viene da chiedersi a fronte per l'appunto della *lex specialis*, come possano essere state premiate, ottenendo il contributo, quelle società sportive che non avendo terminato il campionato certamente non hanno percor-

so i chilometri minimi per ottenere il punteggio, e non hanno ottenuto un'allocazione nel campionato tale da consentire, proprio in virtù del regolamento, l'effetto premiante.

Una distorsione, rispetto alle finalità dell'azione dell'amministrazione, nell'erogazione dei contributi si coglie con mano con altrettanta evidenza della disparità di trattamento nei confronti di chi, pur nell'anno del COVID, ha percorso maggiori chilometri ottenendo ottimi risultati.

Soggetti, quest'ultimi, penalizzati anche dal fatto che il bando non è stato pubblicato e non è consentita loro neppure la possibilità di formalizzare l'invio della domanda di contributo, non tenendo conto del fatto che il legislatore ha prescritto l'erogazione dei contributi **anche (ma non solo)** a chi ha sospeso l'attività sportiva a causa del COVID.

#### **DOMANDA CAUTELARE.**

Parte ricorrente fa istanza all'Ecc. mo Collegio perché i provvedimenti impugnati siano cautelatamente sospesi. Sin qui si è diffusamente scritto in ordine ai motivi di merito relativi all'illegittimità degli atti oggetto del ricorso.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che la permanenza dell'efficacia del decreto impugnato nel periodo di tempo fisiologicamente necessario per la discussione nel merito compromette le ragioni della ricorrente.

Il mancato accoglimento della domanda cautelare comporterebbe l'avvio del procedimento di ripartizione dei contributi da parte dell'amministrazione con il rischio che venga ad estinguersi in fondo oggi capiente per le prescritte erogazioni.

Ecco che allora il danno grave ed irreparabile lo si ravvisa nel rischio che il fondo stanziato per il corrente anno venga esaurito con l'impossibilità, pur nell'ipotesi di accoglimento della domanda di merito, di ottenere il contributo cui avrebbe diritto a fronte dell'attività sportiva svolta.

\* \*

Per le considerazioni che precedono si chiede

***piaccia alla giustizia dell'On. le Tribunale adito***

previa sospensione, ***annullare*** i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi;

Con il favore delle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del ricorso è indeterminabile.

Palermo, 30 novembre 2020

Cristiano Dolce